



# **COMUNE DI VIBO VALENTIA**

Settore n°8

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE TEMPORANEA SU SUOLO PUBBLICO DI GAZEBO ATTREZZATI (DEHORS) COME PUNTI DI RISTORO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo sul suolo pubblico o privato gravato di servitù d'uso pubblico, di strutture temporanee esterne ai pubblici esercizi per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto.  
L'obiettivo è quello di migliorare e potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti o da realizzare, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento dei clienti, garantendo allo stesso tempo la fruibilità degli spazi pubblici ed il decoro urbano, nel rispetto dei principi di sicurezza, riqualificazione e promozione turistica.
2. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale degli elementi di arredo urbano e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

## Art. 2 – Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si intende per spazio per ristoro all'aperto lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione delimitato ed arredato con un insieme di elementi mobili o di facile rimozione (dehors) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su spazio pubblico.
2. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Vibo Valentia.
3. Per "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
4. Per "autorizzazioni" si intendono :
  - a) autorizzazione per occupazione suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio competente in base al "Regolamento e tariffe per l'applicazione del canone occupazione suolo pubblico (COSAP)" approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 19 del 21 gennaio 1999, n° 52 del 24 marzo 1999 e n° 33 del 20 aprile 2001;
  - b) autorizzazione all'installazione dei dehors rilasciata dal settore 8, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.

## Art. 3 - Tipologie e caratteristiche degli elementi di arredo urbano – dehors

1. Gli elementi di arredo urbano posizionati e delimitanti lo spazio pubblico sono classificati come di seguito :
  - a) tavoli, sedie, poltroncine;
  - b) fioriere ed elementi di delimitazione,
  - c) pedane;
  - d) stufe ad irraggiamento,
  - e) impianto di illuminazione;
  - f) cestini per raccolta rifiuti,
  - g) ombrelloni
  - h) tende, gazebo e coperture con varie tipologie.
2. Gli elementi di cui al punto 1. a) dovranno essere coordinati tra di loro nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle aree del Centro Storico dovranno avere forme quanto più semplici possibili e dovranno essere in legno, vimini, pelle o in metallo non lucido, o in materiali compatibili con il contesto urbano di allocazione, previo avallo del settore di competenza.
3. Le fioriere dovranno avere altezza massima di cm. 60; esse non dovranno costituire intralcio per la pubblica circolazione e saranno adornate con piante sempreverdi, prive di spine e tenute a regola d'arte; nel centro storico saranno in legno, pietra o terracotta, in questa zona è vietato l'uso di materiale plastico.  
Gli elementi di delimitazione quali parapetti, ringhiere e pareti mobili dovranno avere un'altezza max di mt. 1,80; nel centro storico dovranno essere realizzati in vetro ovvero materiale ad esso

equipollente, con strutture in legno o metallo non lucido, in sintonia con il colore delle sedie e dei tavoli.

4. Nelle zone pedonali non è consentita l'installazione di pedane, tranne in presenza di marciapiede, per colmare eventuali dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani discontinui e non livellati, come ad esempio basole antiche.

In ogni caso le pedane dovranno essere realizzate con strutture modulari in legno rimovibili, in maniera da permettere la pulizia periodica della parte sottostante, non dovranno essere poste sopra tombini di qualsiasi tipo e non dovranno essere ancorate a terra, in modo da non danneggiare la pavimentazione esistente.

5. E' consentita l'installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl, nelle tipologie più semplici, omologati e munuti di regolare certificazione di sicurezza.

6. L'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati. L'impianto elettrico ed il relativo collegamento dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci dovranno essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

7. E' ammessa la collocazione di cestini purchè in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

8. Gli ombrelloni avranno la struttura in legno o in metallo, intonata con lo stile ed il colore delle sedie e dei tavoli. La copertura dovrà essere in tessuto, non è ammessa la copertura in plastica o in tela cerata. Nel centro storico la struttura degli stessi sarà in legno.

9. Le tende, i gazebo e altri tipi di coperture avranno sempre una solida struttura in metallo o legno, senza chiusure frontali o laterali. Il telo di copertura sarà in tessuto idrofugo e ignifugato, in tinta unita; nel Centro Storico la struttura sarà in legno e/o metallo non lucido ed il colore del telo di colore panna.

#### **Art. 4 – Prescrizioni particolari per Corso Vittorio Emanuele III, fino all'incrocio con Piazza Martiri d'Ungheria e Corso Umberto I ivi compresa la Piazza San Leoluca**

1. Tutti gli elementi da collocarsi lungo Corso Vittorio Emanuele III, fino all'incrocio con Piazza Martiri d'Ungheria e Corso Umberto I dovranno essere simili, nei colori, nelle forme e nei materiali.
2. Gli elementi di copertura saranno realizzati con sostegno verticale in legno e/o metallo non lucido e telo in doppio cotone impermeabilizzato, di colore bianco – panna;
3. Le sedie e i tavoli saranno di forme semplici, in legno, vimini, pelle o in metallo non lucido.

---

#### **Art. 5 – Limiti**

1. L'installazione degli elementi di cui all'art. 3 è consentita sia alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che alle attività dove è ammesso il consumo di alimenti/bevande sul posto.
2. L'occupazione di suolo deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti dei terzi. L'area concessa non potrà avere il lato adiacente l'attività superiore alla facciata della stessa attività, e la superficie massima non potrà essere superiore a 50,00 mq.
3. Il gestore del pubblico servizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla pubblica Amministrazione. Nell'atto di richiesta il concessionario dovrà allegare autocertificazione igienico sanitaria che attesti la disponibilità dei servizi igienici all'interno dell'attività.
4. I dehors non devono interferire con la viabilità veicolare e pedonale e non devono creare barriere architettoniche.

- vicinanza di incroci carrabili, i dehors non devono costituire ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli; in questi casi sarà svolta, dal Comando Vigili Urbani, particolareggiata istruttoria verificandone la compatibilità con il Codice della Strada.
- Nel caso in cui l'installazione di dehors sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
7. L'eventuale occupazione in aree attrezzate per la sosta, strisce blu e bianche, è consentita soltanto nella misura di due posti auto.
  8. Al fine di consentire il transito pedonale, l'occupazione dei marciapiedi, in centro abitato, così come previsto dall'art. 20 del codice della strada, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,00.
  - Nelle zone dichiarate "aree pedonali" le suddette strutture dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 sia dall'accesso all'attività commerciale richiedente, sia dall'asse stradale.
  9. Gli elementi di delimitazione, incluse le proiezioni al suolo delle coperture e sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
  10. Non è consentita l'installazione degli elementi di cui all'art. 3 quando, per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da traffico veicolare.
  11. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.
  12. Le strutture devono essere realizzate e collocate per resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
  13. Gli elementi e le strutture realizzate dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato. Per questioni di ordine pubblico qualunque tipo di elemento deve poter essere rimosso in tempo reale.
  14. Su tutti gli elementi e su tutte le strutture non sono ammessi messaggi pubblicitari ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'esercizio, non luminosi né illuminanti.

#### **Art. 6 - Attività da svolgere su suolo occupato**

1. Le aree concesse non devono essere adibite ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione alimenti e bevande per le sole attività autorizzate.
2. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, è vietato sulle aree concesse lo svolgimento di intrattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora dalle ore 14,00 alle 16,00 e dalle 23,00 alle ore 9,00 del giorno successivo; tali attività, tuttavia, potranno essere eccezionalmente permesse previa autorizzazione degli uffici competenti.

#### **Art. 7 - Autorizzazione all'installazione e posizionamento di dehors su area concessa.**

1. La domanda in bollo indirizzata al settore 8 dovrà contenere :
  1. le generalità del richiedente;
  2. numero di codice fiscale e partita iva del richiedente;
  3. ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
  4. ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesta l'occupazione
  5. suolo e l'installazione degli elementi di arredo;
  6. dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;

7. indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico richiesta e relativa superficie.
2. Alla domanda devono essere allegati, in quattro copie, i seguenti documenti :
- a) progetto contenente :
1. planimetria aerofotogrammetrica, con l'individuazione dell'area da occupare;
  2. planimetria scala 1:100 con la rappresentazione dello stato dei luoghi (quote piano volumetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con indicazione, mediante tratteggio non coprente, dell'area da occupare e degli elementi da posizionare;
  3. planimetria scala 1:100 con la rappresentazione dello stato futuro;
  4. pianta sezioni e prospetti, in scala non inferiore a 1:50 con le seguenti indicazioni :
    - la pianta deve riportare la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione della copertura;
    - le sezioni devono riportare le altezze del manufatto in ogni suo punto, il profilo della pavimentazione esistente, dei marciapiedi e della carreggiata;
    - i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti;
  5. particolari che illustrino gli elementi decorativi, i materiali, le rifiniture, i colori e le essenze arbustive;
    - a) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
    - b) documentazione fotografica a colori dei luoghi;
    - c) documentazione a colori dell'arredo prescelto;
    - d) asseverazione in merito alla idoneità statica degli elementi
    - e) autocertificazione sanitaria
    - e) atto di impegno contenente le seguenti condizioni :
      - impegno alla rimozione degli elementi alla scadenza dell'autorizzazione;
      - impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
      - impegno alla adeguata e costante pulizia dello spazio pubblico e degli elementi di arredo;
      - impegno a non destinare lo spazio ad usi diversi da quello per cui è stato concesso;
      - impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione.
6. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell' autorizzazione è di 30 giorni dal deposito di tutta la documentazione di cui ai punti 1,2,3.

#### **Art. 8 – Documentazione fotografica**

1. Entro 30 giorni dall'installazione degli elementi di arredo su suolo pubblico, deve essere consegnata all'Amministrazione documentazione fotografica degli elementi installati.

#### **Art. 9 – Manutenzione**

3. Tutti i dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro.
4. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

5. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza nel termine assegnato, revoca la concessione ed ordina la rimozione dei manufatti addebitando la spese all'esercente.
6. L'eventuale sostituzione degli elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori, non richiede nuova autorizzazione, deve soltanto essere comunicata al settore 8.

#### **Art. 10 – Nulla Osta e Pareri**

1. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato :
- all'ottenimento della richiesta di occupazione suolo pubblico;
  - al parere favorevole del Comando Polizia Municipale;
  - al parere favorevole del Settore 6, Lavori Pubblici;
  - al parere favorevole del Settore 8, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica;
  - al parere favorevole del Settore 3, PES.

#### **Art. 11 – Concessione suolo pubblico e applicazione canone e tariffe**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione degli elementi di arredo è regolata dal "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone" approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 19 del 21 gennaio 1999, n° 52 del 24 marzo 1999 e n° 33 del 20 aprile 2001.

#### **Art. 12 - Revoca dell' autorizzazione**

3. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, quando :
- a) siano state apportate modifiche agli arredi rispetto al progetto approvato;
  - b) la mancanza di manutenzione comporti danno al decoro e pericolo per la pubblica e privata incolumità
  - c) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica;
  - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto;

---

#### **Art. 13. Vigilanza**

1. La vigilanza sull'occupazione suolo pubblico e sugli elementi di arredo ivi disposti, è competenza del Comando Polizia Municipale, nonché degli uffici preposti.
2. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'Ufficio amministrativo comunale che rilascia la concessione suolo pubblico.

#### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Per il mancato rispetto del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.

#### **Art. 15 – Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le autorizzazioni sin qui rilasciate ma, alla scadenza della concessione di suolo pubblico, le stesse dovranno essere adeguate alla presente normativa.